

STATUTO SOCIALE

Denominazione - sede - scopo - colori sociali

1. Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARES CALCIO VERONA".

L'Associazione ha sede in Verona, Via Pergolesi n. 4. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'associazione

L'associazione è apertistica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

3. Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4. Scopi dell'associazione

L'associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e in particolare la formazione la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere; attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare, tornei nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della F.I.G.C. e dei suoi ORGANI.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) diffondere la pratica nei diversi campi sportivi.
- b) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione dei giovani.
- c) promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi ed altri beni, sia immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5. Colori sociali

I colori sociali sono il nero ed il fucsia.

Soci

6. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente "Associazione". Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari.

Le modalità di iscrizione all'associazione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario generale in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

7. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni hanno validità per l'anno sociale in corso.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione e il pagamento della relativa tassa di ammissione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8. Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione..
- b) Soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione.
- c) Soci ordinari: tutti i tesserati della società (per il minorenni un genitore) e tutti coloro che pagano la tassa di ammissione annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

9. Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

10. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

11. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;

Assemblea

12. Partecipazione all'assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci.

13. Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 8 giorni, mediante avviso all'albo della società e comunicazione scritta inviata a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma a tutti i soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

14. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del comitato di garanzia e se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare il notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

15. Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Nel caso la votazione fosse effettuata riguardo a persone, il voto dovrà essere segreto.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

16. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo, ad eccezione dell'Assistente Ecclesiastico quale membro di diritto e dei rappresentanti dei genitori degli atleti o da chi ne fa legalmente le veci designati dai genitori stessi.
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria

- g) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Consiglio direttivo

17. Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva dell'associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo.
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) di redigere l'eventuale regolamento interno;
- l) Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci, da una rappresentanza degli allenatori e dei giocatori designati dagli stessi.
- m) Il consiglio direttivo, alla prima riunione dopo la sua elezione, prende atto dei tre rappresentanti dei genitori appartenente alla fascia del Settore Giovanile.
- n) predisporre la formazione di un gruppo di servizio che provveda alla promozione dell'immagine e del marchio della società e alla promozione di manifestazioni a carattere giovanile e dilettantistico.
- o) costituisce una Commissione Economico Finanziaria Permanente presieduta dal Vice Presidente con il compito di recepire i fondi mettendo in atto tutte le iniziative possibili.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

18. Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da 7 (sette) membri di cui 5 (cinque) nominati dall'assemblea ordinaria, 1 (uno) dall'Assistente Ecclesiastico membro di diritto nominato dal parroco e referente nei confronti della Parrocchia di S. Croce di Verona e 1 (uno) rappresentante dei genitori della fascia del Settore Giovanile.

Tutto il consiglio direttivo, deve essere composto da soci.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del consiglio direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

Nella prima riunione dopo le elezioni il Consiglio Direttivo provvederà ad attribuire, per votazione, le seguenti cariche sociali: il Presidente, uno o più Vice-Presidenti, il Segretario, il Cassiere, il Delegato alle attività sportive.

19 Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Presidente

20. Elezione del presidente

Nella prima riunione dopo le elezioni il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere il presidente che dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.

21. Compiti del presidente

Il presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci con le modalità indicate dal presente Statuto.

Egli deve convocare il Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno.

In caso di votazione paritetica prevale il voto del Presidente.

Altri Organi sociali

22. Il Segretario

Il segretario ha il compito di tenere:

- a) Il Registro dei Soci e delle cariche sociali;
- b) Il Registro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci.

Egli partecipa alle sedute del consiglio direttivo del comitato di garanzia ed alle riunioni dell'assemblea.

23. Il Cassiere

Il cassiere ha il compito di tenere il Registro di Cassa e l'inventario dei beni.

Egli redige inoltre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che approvati dall'Assemblea, saranno allegati ai verbali delle riunioni medesime.

24. L'Assistente Ecclesiastico

L'Assistente Ecclesiastico è nominato dal Parroco o dalla autorità religiosa nella cui giurisdizione ha sede la società sportiva.

Egli ha il compito di curare la formazione umana e cristiana degli iscritti.

E' membro di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di voto con la figura di Vice Presidente non eletto ma nominato.

25. Delegato alle attività sportive

Al delegato alle attività sportive sono devoluti tutti i compiti di coordinamento ed impulso dell'attività sportiva ed agonistica svolta dall'Associazione. Esso dovrà vigilare sull'attività della stessa coordinandone ogni settore, fornendo al Consiglio Direttivo un valido supporto informativo e indicherà proposte operative al Consiglio Direttivo per le conseguenti decisioni e potrà da questo essere sentito in merito all'organizzazione tecnica dell'Associazione. Il delegato propone al Consiglio Direttivo la Commissione tecnica composta dal Direttore Sportivo, dal Responsabile della Scuola Calcio e da tre componenti del settore tecnico.

26. Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica viene convocata, ogni qualvolta sia necessario, dal Delegato alle attività sportive o da un suo incaricato e avrà il compito di coadiuvarlo nella gestione tecnica della società.

Finanze e patrimonio

27. Il Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che la società possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.

Le entrate sono costituite da:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- e) da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) da eventuali altri proventi riconducibili alle attività svolte dall'Associazione, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

28. Destinazione del patrimonio sociale

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

29. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

30. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione o al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Norme finali e generali

31. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al segretario generale secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo.

32. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

33. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

34. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci in data 29 ottobre 2018

f.to Il Presidente
Adriano Verzini

f.to Il Segretario
Giuseppe Gargiulo